



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni (nel prosieguo “Codice privacy”);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, e in particolare l’articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” e il successivo articolo 39, che prevede l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell’ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l’altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO altresì l’articolo 38, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023, che dispone che “Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.”;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352, pubblicato in data 8 aprile 2025, il cui articolo 4 individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di



coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro-tempore* della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è stato individuato come Autorità di gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE + e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);



VISTO il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”, pubblicato sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2025 e in vigore dal 23 maggio 2025;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2021-2027 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 Final del 15 luglio 2022;

VISTO il “Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - nell’ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all’articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell’amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l’articolo 18, comma 4, «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;



VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, in materia di disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021, del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla «Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/1999 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

TENUTO CONTO che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni interessate applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo «GDPR»);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;



VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonché l'articolo 50 e seguenti della legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta»;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

VISTA la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, recante «Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys», nonché la legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, contenente la «Disciplina sull'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione autonoma Valle d'Aosta»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

VISTO il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, di adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

VISTO altresì il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, di adozione del nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari, triennio 2019 – 2021, siglato il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in quattro priorità principali, di cui la priorità 1 «Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà», ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - «Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata»;

CONSIDERATO che la priorità 1 è direttamente riferita alle scelte di *policy* inerenti al tema «Inclusione e protezione sociale» dell'Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali dell'offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

CONSIDERATO che per conseguire tale risultato il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 destina specifiche risorse, nell'ambito della priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di *empowerment* dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali, attraverso il potenziamento delle figure professionali sociali e delle relative competenze;

CONSIDERATA l'opportunità di sostenere, in modo strutturale, il rafforzamento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico

finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista;

CONSIDERATO che la piena implementazione del sistema degli interventi e servizi sociali negli Ambiti territoriali sociali necessita di figure professionali in possesso di conoscenze e competenze sociali, socio-pedagogiche e psicologiche attraverso la costituzione di *équipe* multidisciplinari per la presa in carico e l'accompagnamento sociale dei destinatari del servizio;

CONSIDERATO che all'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 *"Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali"* è stata definita la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, come *"un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socioeducativi e socioassistenziali e nei servizi sociosanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi"*;

VISTO il decreto del Capo dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, con cui è stato approvato l'avviso recante *"Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025- 2027"*, con i relativi allegati, assegnando a tale intervento risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027;

CONSIDERATO l'esito della ricognizione effettuata attraverso la piattaforma SIOSS dagli Ambiti territoriali sociali partecipanti alla manifestazione d'interesse, in relazione alle figure professionali specifiche sopra indicate presenti in organico alla data del 30 giugno 2024 e impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dei singoli ATS e per l'ulteriore fabbisogno di personale espresso da ciascun Ambito territoriale;

VISTO il decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, come modificato dal decreto direttoriale n. 59 del 25 marzo 2025, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle unità di personale da assegnare ad ogni Ambito territoriale sociale, individuate sulla base della ricognizione sul fabbisogno di personale effettuata dagli ATS interessati tramite la piattaforma SIOSS;

VISTO altresì l'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, ove si prevede l'incremento delle risorse disponibili per tale intervento da 300 milioni di euro a 545 milioni di euro, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, OS k (ESO 4.11) a fronte della dimensione del fabbisogno indicato dagli Ambiti territoriali sociali e al fine di garantire il concreto potenziamento strutturale del personale degli ATS per lo svolgimento esclusivo delle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

CONSIDERATO che con il richiamato decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025 è stato richiesto a ciascun ATS di confermare, attraverso la piattaforma SIOSS, l'impegno all'assunzione del personale assegnato e, altresì, di indicare la preferenza in merito all'assegnazione delle figure professionali di educatore socio-pedagogico/pedagogista;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche condotte in ordine alla documentazione presentata dagli ATS sono state confermate tutte le istanze degli ATS partecipanti di cui al decreto n. 40 del 14 marzo 2025 e successive modificazioni e che l'assegnazione del personale agli ATS è stata così ripartita: 873 unità di funzionari amministrativi; 736 unità di funzionari contabili; 979 unità di funzionari psicologi; 1.251 unità di funzionari educatori/pedagogisti di cui 954 unità di funzionari educatori socio-pedagogici e 297 unità di funzionari pedagogisti;



CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente destinate alla tale iniziativa consentono di assumere un totale di 3.839 unità di personale per le finalità innanzi descritte;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni», che contempla disposizioni relative all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con cui è stato adottato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, adottato in attuazione dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con il quale sono state individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del portale Unico del Reclutamento (inPA);

VISTA la convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 con il Formez PA, in qualità di ente *in house* delle Amministrazione socie, tra cui è incluso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritta dal Formez PA il 15 aprile 2025 e controfirmata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 17 aprile 2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 96 del 23 aprile 2025, di approvazione della citata convenzione, registrato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 aprile 2025, con il n. 123 ed ammesso alla successiva registrazione da parte della Corte dei conti il 20 maggio 2025, con il n. 551;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie a consentire l'assunzione, da parte degli Ambiti territoriali sociali, del personale di cui alla presente procedura, a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027, priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico: k (ESO4.11), interamente finanziato dal FSE+;

VISTO il decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso;

TENUTO CONTO che le figure professionali reclutate con il predetto bando di concorso sono ripartite come segue: n. 873 Funzionari amministrativi (codice A); n. 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B); n. 979 Funzionari psicologi (codice C); n. 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice D); n. 297 Pedagogisti (di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice E);

VISTA l'avvenuta pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'allegato 1, e della versione in lingua tedesca, sul portale “inPA in data 30 giugno 2025, disponibile all'indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it>” e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo internet: <https://www.lavoro.gov.it/> e all'indirizzo del PN Inclusione <https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/>;



TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato al 30 luglio 2025;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del bando, *"L'esame consiste in una prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 3, che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti"* e che *"la correzione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato."*;

RICHIAMATO altresì l'articolo 5 del bando di concorso, relativo alle *"Commissioni esaminatrici"*, il quale stabilisce che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali venga nominata - in conformità ai criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni - un'unica commissione esaminatrice a livello nazionale per ciascun profilo professionale;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 5 dispone, inoltre, che alle commissioni esaminatrici possano essere aggregati componenti incaricati di valutare la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche e digitali, nonché ulteriori componenti qualora ciò si renda necessario in relazione al regime linguistico previsto per i candidati della Provincia autonoma di Bolzano;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 3, del bando di concorso, il quale stabilisce che la commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina delle commissioni esaminatrici per i rispettivi profili professionali;

VISTA la nota prot. 9565 del 18 luglio 2025, con cui è stato richiesto ai Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Ufficio di Gabinetto di verificare la disponibilità da parte di dirigenti e funzionari, in possesso di adeguate conoscenze e competenze per la valutazione dei profili oggetto di concorso, ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici;

VISTE le disponibilità comunicate da dirigenti e funzionari nei termini e con le modalità indicate nella predetta nota del 18 luglio 2025;

ESAMINATI i *curricula* forniti da ciascuno, al fine di poter individuare i componenti in possesso di competenze ed esperienze adeguate agli incarichi da ricoprire in relazione alle commissioni esaminatrici previste per i diversi profili professionali;

CONSIDERATO che i componenti di ciascuna commissione esaminatrice sono tenuti a dichiarare, in relazione all'incarico conferito, l'assenza di conflitto di interessi e l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, con particolare riguardo all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 concernente *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, che prevede che gli incarichi di membri delle commissioni di concorsi pubblici *"si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti"*;

RILEVATO altresì, che il citato articolo 3 prevede, al comma 13, che fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, la disciplina sulla onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di



presidente, di membro o di segretario della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (in G.U. Serie Generale n. 225 del 10 settembre 2020), che individua i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici;

VISTO il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 giugno 2021 n. 0077558/2021, con il quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di corrispondere un compenso, in deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione, anche al personale non dirigenziale incaricato quale componente delle commissioni di concorso;

CONSIDERATO che il concorso prevede lo svolgimento della sola prova scritta con quesiti a risposta multipla, con correzione mediante ausilio di strumenti informatici, e che pertanto non ricorrono le condizioni per il riconoscimento del compenso integrativo di cui all'articolo 3 del citato d.P.C.M. 24 aprile 2020;

CONSIDERATO che la composizione della commissione esaminatrice per il profilo professionale di Funzionario psicologo, che assicura lo svolgimento delle attività anche per i candidati della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, include un componente esperto nella conoscenza della lingua tedesca, assicurando ugualmente il principio della composizione della commissione in numero dispari;

TENUTO CONTO che i componenti delle commissioni esaminatrici sono in possesso di adeguate competenze ed esperienza nelle materie oggetto del concorso, incluse quelle relative alla lingua inglese e alle competenze informatiche e digitali;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di parità di genere nella composizione delle commissioni per i concorsi pubblici;

D E C R E T A

Articolo 1

(Istituzione e composizione delle commissioni esaminatrici nazionali)

1. Per le finalità richiamate in premessa, con il presente decreto sono nominate, a livello nazionale, le commissioni esaminatrici per i profili professionali previsti dal concorso pubblico, bandito con decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso.

2. Le commissioni di cui al comma 1, distinte per ciascun profilo professionale, sono composte come segue:

1 - Commissione per il profilo di Funzionario amministrativo (codice A)

Chiara Plazzi, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le politiche del personale e i servizi generali, con funzioni di presidente;

Manuela Minichiello, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per le politiche del personale e i servizi generali, con funzioni di componente;

Eleonora Pitaro, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per le politiche del personale e i servizi generali, con funzione di componente;



Claudio Colombo, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.

2 - Commissione per il profilo di Funzionario contabile – economico finanziario / Funzionario esperto di rendicontazione (codice B)

Alessandro Gaetani, dirigente in servizio presso la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, con funzioni di presidente;

Sonia Gentile, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzione di componente;

Stefania Pizzolla, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di componente;

Giusy Santella, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di segretaria verbalizzante senza diritto di voto.

3 – Commissione per il profilo di Funzionario psicologo (codice C)

Raffaele Ieva, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, con funzioni di presidente;

Anna Rita Bottone, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, con funzione di componente;

Federica Francescone, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di componente;

Sara Miloro, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di componente;

Marco Marino, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per le politiche previdenziali;

Manfredi Anello, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.

4 – Commissione per il profilo di Funzionario educatore professionale socio pedagogico (codice D)

Loredana Cafarda, dirigente in servizio presso la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, con funzioni di presidente;

Carmina Magliocchi, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzione di componente;

Sonia Vitaloni, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di componente;

Ilaria Perri, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.

5 – Commissione per il profilo di Pedagogista (codice E)

Maria Pisciotta, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le risorse finanziarie, le razionalizzazioni della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, con funzioni di presidente;

Patrizia De Felici, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di componente;

Anna Teresa Laudanno, funzionario in servizio presso la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, con funzione di componente;

Romina Sambucci, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.



Articolo 2 *(Componenti supplenti)*

1. Per le commissioni di cui all'articolo 1 sono nominati i seguenti componenti supplenti:

Componente supplente per la funzione di presidente:

Stefano Ricci, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;
Antonio Lavorato, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica.

Componenti supplenti, anche per la funzione di segretario verbalizzante:

Fabrizio Cassia, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

Monica De Cristofano, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per le politiche del personale e i servizi generali;

Lidia Di Maio, funzionario in servizio presso la Direzione Generale politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

Lucia Guida, funzionario in servizio presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;

Eugenia Marino, funzionario in servizio presso la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà.

Articolo 3 *(Compiti della commissione esaminatrice)*

1. La commissione esaminatrice svolge le funzioni previste dal bando di concorso, ed è competente per l'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale riferite al profilo professionale per il quale è stata nominata, compresa la formazione delle relative graduatorie regionali di merito, in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta.

2. Come già previsto all'articolo 5, comma 5, del bando di concorso, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

3. I componenti della commissione sono autorizzati a trattare i dati personali dei candidati limitatamente alle finalità per il regolare espletamento della procedura concorsuale di cui al presente decreto. A tal fine, sono autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati personali nei limiti delle funzioni operative loro attribuite e si impegnano ad agire nel pieno rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Articolo 4 *(Compensi)*

1. La determinazione dei compensi è stabilita secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, già richiamato in premessa, che individua i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. In considerazione della previsione della sola prova scritta con quesiti a risposta multipla, con correzione mediante ausilio di strumenti informatici, senza lo svolgimento di alcuna prova orale, non è corrisposto il compenso integrativo di cui all'articolo 3 del citato d.P.C.M. 24 aprile 2020.



2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027, priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico: k (ESO4.11).

Articolo 5 *(Disposizioni finali)*

1. Con successivo provvedimento sono nominati i componenti dei comitati di vigilanza, con il coinvolgimento dei componenti delle commissioni esaminatrici.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it>” e sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo internet: https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_95_639_1.html e all’indirizzo del PN Inclusione <https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it>, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 33/2013 e dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 5 agosto 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.